



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2021  
C(2021) 9612 final

**SENSITIVE\***: *COMP Operations*

**Oggetto:** **Aiuto di Stato SA.64287 (2021/N) — Italia**  
**Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura**

Signor ministro,

Esaminate le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito alla misura di aiuti di Stato in oggetto, notificata come regime (cfr. considerando (33)), la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni, ritenendo tale misura ("il regime") compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

## **1. PROCEDURA**

- (1) Con comunicazione elettronica del 27 luglio 2021, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il fascicolo è stato registrato lo stesso giorno con il numero SA.64287 (2021/N). Il 23 settembre 2021 è stata inviata all'Italia una richiesta di informazioni supplementari. Le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 5 novembre 2021.

---

\* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion.  
Full handling instructions: <https://europa.eu/db43PX>

On. Luigi DI MAIO  
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

## **2. DESCRIZIONE DEL REGIME**

### **2.1. Obiettivo**

- (2) Scopo del regime è istituire un quadro *ex ante* per la compensazione della ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura che subiscono danni alle strutture di produzione e alla produzione a causa di eventi climatici avversi eccezionalmente gravi.

### **2.2. Base giuridica**

- (3) La base giuridica del regime è costituita dai seguenti atti:
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 278180 del 16/06/2021, che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura e
  - circolare prot. n. 577387 del 04/11/2021, attuativa del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

### **2.3. Stanziamento a favore della misura**

- (4) La dotazione complessiva del regime ammonta a 14 000 000 EUR. L'ente pubblico che concede l'aiuto è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### **2.4. Beneficiari**

- (5) La compensazione può essere concessa alle piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- (6) Il numero stimato di beneficiari è compreso tra 11 e 50.

### **2.5. Durata**

- (7) Il regime rimarrà in vigore a decorrere dall'autorizzazione della Commissione fino al 30 giugno 2024 ed è destinato a far fronte ai danni causati dagli eventi climatici avversi verificatisi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
- (8) Le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime qualora entrino in vigore nuove norme sugli aiuti di Stato prima della sua scadenza.

### **2.6. Costi ammissibili**

- (9) Gli eventi climatici avversi coperti dal regime sono tempeste, raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte, precipitazioni forti e persistenti, inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato.

- (10) La base giuridica stabilisce che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi climatici avversi siano notificati su base *ad hoc* alla Commissione.
- (11) La base giuridica esige che siano soddisfatte le seguenti condizioni affinché le imprese possano beneficiare del regime:
- a) il danno arrecato dall'evento climatico avverso deve superare il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso; e
  - b) deve esistere un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso e i danni subiti dall'impresa.
- (12) Inoltre, per beneficiare del regime, le imprese attive nel settore della pesca devono essere rimaste inattive per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dal verificarsi dell'evento climatico avverso. Questa condizione non si applica al settore dell'acquacoltura.
- (13) La base giuridica stabilisce che i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, valutati sulla base di una perizia asseverata giurata, e coprono:
- danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione); e
  - perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.
- (14) La base giuridica stabilisce che, in caso di danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso.
- (15) Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento stesso.
- (16) La base giuridica chiarisce inoltre che la perdita di reddito sarà calcolata sottraendo:
- il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno
  - dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti

l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ricavato.

- (17) La base giuridica stabilisce che il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

### **2.7. Forma dell'aiuto, intensità dell'aiuto e cumulo**

- (18) La compensazione è concessa sotto forma di sovvenzioni dirette.
- (19) Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata.
- (20) L'indennizzo sarà versato entro quattro anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica.
- (21) L'intensità massima dell'aiuto può raggiungere il 70 % dei costi ammissibili.
- (22) Gli aiuti concessi nell'ambito del regime possono essere cumulati con altri aiuti, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.
- (23) Il beneficiario deve dichiarare qualsiasi sostegno finanziario ricevuto o richiesto. I costi che non sono stati sostenuti a causa dell'evento climatico avverso saranno detratti dal totale dei costi ammissibili. Le autorità italiane hanno il diritto di recuperare, maggiorati degli interessi, gli importi che superano il cumulo di cui al paragrafo (22).

### **2.8. Autorità competenti e procedure**

- (24) Il regime sarà gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- (25) Il regime non stabilisce un diritto alla compensazione. L'autorità che concede l'aiuto deciderà in merito alla concessione della compensazione al ricevimento di una domanda e dopo aver verificato il rispetto delle condizioni stabilite nella base giuridica.

### **2.9. Altri impegni**

- (26) La base giuridica stabilisce che le imprese devono conformarsi alle norme della politica comune della pesca ("PCP") per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario. Un beneficiario che ha commesso una o più violazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "regolamento (UE) n. 508/2014")<sup>1</sup> per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario deve rimborsare l'aiuto. Inoltre, non sono concessi aiuti per attività corrispondenti a operazioni non ammissibili ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

- (27) Sono escluse dal regime le seguenti imprese:
- le imprese in difficoltà, tranne quando le difficoltà sono state causate dagli eventi climatici avversi coperti dal regime;
  - le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
  - le imprese che hanno ricevuto un aiuto regionale a valere sulla misura 2.56, lettera f), nell'ambito del programma operativo adottato a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 per gli eventi climatici avversi contemplati dal presente regime;  
e
  - le imprese che hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
- (28) Le informazioni sugli aiuti individuali superiori a 30 000 EUR concessi nell'ambito del regime saranno pubblicate sul seguente sito web, che fornisce informazioni esaustive:
- [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)
- (29) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare l'obbligo di comunicazione di cui ai punti (94) e (130) degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (di seguito "gli orientamenti per la pesca")<sup>2</sup>.
- (30) Le autorità italiane hanno spiegato che è stata data preferenza alla compensazione nell'ambito del regime in esame piuttosto che al versamento di supporto finanziario tramite fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014. Ciò è dovuto al fatto che le autorità nazionali competenti coinvolte nella gestione del programma operativo hanno deciso di non avvalersi di tale opzione a causa delle difficoltà incontrate nel determinare le modalità di attuazione e di determinazione della compensazione in tale contesto.

### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (31) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, "*salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*".
- (32) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve

---

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, GU C 217 del 2 luglio 2015, pag. 1, modificata dalla comunicazione pubblicata nella GU C 422 del 22.11.2018, pag. 1.

essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (33) Poiché la misura notificata è un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso, la Commissione ritiene che si tratti di un regime di aiuti ai sensi del punto 22), lettera b), degli orientamenti per la pesca.
- (34) La misura è imputabile allo Stato, in quanto è concessa dal Ministero italiano delle politiche agricole alimentari e forestali (considerando (4)) e si basa sugli atti giuridici menzionati nel considerando (3). È finanziata mediante risorse statali, in quanto risulta finanziata con fondi pubblici.
- (35) Il regime in questione conferisce alle imprese interessate un vantaggio economico che esse non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato, consistente nella compensazione dei danni ai beni materiali e delle perdite di reddito imputabili a determinati eventi climatici avversi. Il vantaggio è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette (cfr. considerando (18)).
- (36) Il regime è selettivo in quanto avvantaggia solo alcune imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura (cfr. considerando (5) e (6)). Le imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell'obiettivo perseguito, in altri settori diversi dalla pesca e dall'acquacoltura non sono ammissibili al beneficio del regime e non beneficiano degli stessi vantaggi.
- (37) Il regime può falsare la concorrenza in quanto conferisce ai beneficiari un vantaggio economico che rafforza la loro posizione sui mercati. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione concorrenziale di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti, conferendole un vantaggio economico del quale non avrebbe altrimenti beneficiato nel normale corso della sua attività, è un indizio di una possibile distorsione della concorrenza<sup>3</sup>.
- (38) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'aiuto a un'impresa è in grado di influire sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-UE<sup>4</sup>. I beneficiari dell'aiuto operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che è aperto alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sensibile a qualsivoglia misura a favore della produzione concessa in uno o più Stati membri. Nel 2019 gli scambi intra-UE di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono stati pari a 6,43 milioni di tonnellate e a 27,41 miliardi di EUR<sup>5</sup>. Per questo motivo si ritiene che il regime possa incidere sugli scambi tra Stati membri.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209.

<sup>4</sup> Sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Repubblica Francese/Commissione delle Comunità europee, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

<sup>5</sup> The EU fish market 2020, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020, pag. 73.

- (39) Alla luce di quanto esposto, le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo.
- (40) Gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

### **3.2. Legittimità dell'aiuto**

- (41) La Commissione osserva che le autorità italiane hanno rispettato l'obbligo loro imposto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il regime è soggetto a una clausola sospensiva e sarà attuato solo previa autorizzazione della Commissione.

### **3.3. Compatibilità dell'aiuto**

#### *3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*

- (42) Stabilito che il regime in questione si configura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario esaminare se esso possa essere considerato compatibile con il mercato interno.
- (43) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Pertanto, gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono i) contribuire allo sviluppo di una determinata attività economica e ii) non devono falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. L'aiuto deve inoltre essere conforme alle pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
- (44) Nel caso in questione, l'aiuto sarà concesso al settore della pesca e dell'acquacoltura e deve pertanto essere valutato alla luce degli orientamenti per la pesca.

#### *3.3.2. Applicazione degli orientamenti per la pesca*

- (45) Dato che il regime mira a compensare i danni arrecati da eventi climatici avversi, come previsto al punto 90) degli orientamenti per la pesca, esso è valutato sulla base delle disposizioni della sezione 5.3, relativa agli "Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi", nonché dei principi di cui alla sezione 3.

#### *3.3.3. Valutazione ai sensi della sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca*

- (46) Il punto 90) degli orientamenti per la pesca stabilisce che la Commissione valuterà gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi sulla base delle condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca.
- (47) Il punto 92) degli orientamenti stabilisce che la Commissione ha finora considerato che fenomeni quali tempeste, raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte, precipitazioni forti e persistenti, inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato possono costituire eventi climatici avversi.

- (48) Il regime individua esplicitamente le tempeste, le raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte, le precipitazioni forti e persistenti, le inondazioni e gli aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato come i tipi di eventi climatici avversi per i quali può essere concessa una compensazione. La Commissione osserva che tutti i tipi di eventi climatici avversi nella base giuridica sono stati finora accettati dalla Commissione come eventi climatici avversi ai sensi del punto 92) degli orientamenti per la pesca.
- (49) Il punto 93) degli orientamenti per la pesca stabilisce che gli aiuti concessi a norma della sezione 5.3 devono soddisfare le seguenti condizioni supplementari: a) il danno arrecato dall'evento climatico avverso deve superare il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso; b) deve esistere un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso e i danni subiti dall'impresa; e c) nel caso di perdite causate da eventi climatici avversi previsti all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, lo Stato membro deve giustificare il motivo per cui intende concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all'articolo 35 di detto regolamento.
- (50) La base giuridica prevede esplicitamente che le imprese debbano rispettare le disposizioni di cui al punto 93), lettere a) e b), per poter beneficiare del regime (cfr. considerando (11)). La Commissione ritiene pertanto che i requisiti di cui al punto 93), lettere a) e b), degli orientamenti per la pesca siano soddisfatti.
- (51) Per quanto riguarda il punto 93), lettera c), le autorità italiane hanno spiegato che è stata data preferenza alla compensazione attraverso il regime attuale a causa delle difficoltà incontrate nel determinare le modalità di attuazione e determinazione della compensazione nel contesto delle misure di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 (cfr. considerando(30)). In passato<sup>6</sup>, la Commissione ha riconosciuto che il ricorso a regimi quadro *ex ante* nell'ambito degli orientamenti per la pesca consentirebbe agli Stati membri di concedere compensazioni più rapide nel periodo immediatamente successivo a un evento climatico avverso rispetto al sostegno concesso tramite fondi di mutualizzazione nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni del punto 93), lettera c), degli orientamenti per la pesca siano rispettate.
- (52) Il punto 94) degli orientamenti per la pesca stabilisce che la Commissione autorizzerà regimi-quadro di aiuti *ex ante* volti a compensare i danni arrecati da eventi climatici avversi, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato. In questi casi gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di informazione di cui al punto 130) degli orientamenti per la pesca.

---

<sup>6</sup> Cfr., ad esempio, l'aiuto di Stato SA.49069 (2017/N), Germania — governo federale: Direttiva quadro per il settore della pesca e dell'acquacoltura, decisione C (2018) 1147 final della Commissione, del 1° marzo 2018, GU C 140 del 20.4.2018, pag. 1.



- (53) La Commissione osserva che i requisiti in base ai quali possono essere concessi gli aiuti nell'ambito del regime sono chiaramente definiti. Ciò è dovuto al fatto che nel caso di specie sono soddisfatti tutti i criteri che si applicano ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dagli eventi climatici avversi di cui ai punti da (92) a (102) degli orientamenti per la pesca (cfr. considerando (46)—(65)). Le autorità italiane hanno inoltre confermato che rispetteranno l'obbligo di comunicazione di cui al punto 130) degli orientamenti per la pesca (cfr. considerando (29)). La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 94) per autorizzare regimi quadro di aiuti *ex ante*.
- (54) Il punto 95) degli orientamenti per la pesca stabilisce che l'aiuto deve essere versato direttamente all'impresa interessata. La base giuridica stabilisce espressamente tale requisito (cfr. considerando (19)). La Commissione osserva pertanto che tale requisito è soddisfatto.
- (55) Il punto 96) degli orientamenti per la pesca prevede che i regimi di aiuti connessi agli eventi climatici avversi siano istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento e che l'aiuto sia erogato entro quattro anni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno<sup>7</sup>. Il regime riguarda gli eventi climatici avversi verificatisi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. La base giuridica stabilisce esplicitamente che la compensazione sarà versata entro quattro anni dal verificarsi dell'evento climatico avverso (cfr. considerando (20)). La Commissione osserva pertanto che tale requisito è soddisfatto.
- (56) Il punto 97) degli orientamenti per la pesca stabilisce che i costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere: a) danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione); e b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.
- (57) La base giuridica stabilisce che possono essere indennizzati solo i danni subiti come conseguenza diretta di un evento climatico avverso valutata da una perizia asseverata giurata. Essa stabilisce inoltre che i costi ammissibili sono i costi relativi ai danni materiali a beni quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione, nonché alle perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione (cfr. considerando (13)). La Commissione ritiene quindi che le condizioni del punto 97) degli orientamenti per la pesca siano rispettate.
- (58) Il punto 98) degli orientamenti per la pesca stabilisce che in caso di danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

---

<sup>7</sup> La condizione secondo cui i regimi di aiuti connessi a eventi climatici avversi devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento, di cui alla prima frase del punto 96) degli orientamenti per la pesca, non si applica nel caso dei regimi di aiuti quadro *ex ante*.

- (59) Il punto 99) degli orientamenti per la pesca stabilisce che il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento stesso.
- (60) Secondo la base giuridica, i danni materiali devono essere calcolati conformemente ai punti (98) e (99) degli orientamenti per la pesca (cfr. considerando (14)—(15)). La Commissione ritiene pertanto che i requisiti di cui ai punti (98) e (99) degli orientamenti per la pesca siano soddisfatti.
- (61) Il punto 100) degli orientamenti per la pesca stabilisce che la perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica, o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel corso di tale anno, da b) il risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e il valore più basso.
- (62) Secondo la base giuridica, la perdita di reddito deve essere calcolata conformemente al punto 100) degli orientamenti per la pesca (cfr. considerando (16)). Le disposizioni del punto 100) degli orientamenti per la pesca sono pertanto rispettate.
- (63) Secondo il punto 101) degli orientamenti per la pesca, il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario. La base giuridica stabilisce espressamente tale requisito (cfr. considerando (17)). La Commissione osserva pertanto che tale requisito è soddisfatto.
- (64) Il punto 102) degli orientamenti per la pesca stabilisce che l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili. La base giuridica stabilisce che la compensazione concessa in base al regime e le altre compensazioni concesse per lo stesso danno debbano essere limitate al 100 % dei costi ammissibili (cfr. considerando (21)—(22)). La Commissione osserva pertanto che le disposizioni del punto 102) degli orientamenti per la pesca sono rispettate.
- (65) Nel complesso, la Commissione ritiene che il regime notificato soddisfi tutti i requisiti specifici di cui alla sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca.

#### *3.3.4. Valutazione ai sensi della sezione 3 degli orientamenti per la pesca*

- (66) Il punto 90) degli orientamenti per la pesca stabilisce che la Commissione valuterà l'aiuto anche sulla base della sezione 3. La sezione 3.1 degli orientamenti per la pesca stabilisce principi di valutazione comuni e la sezione 3.2 stabilisce principi specifici per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

### 3.3.4.1. Principi di valutazione comuni

#### *Contributo al conseguimento di un obiettivo comune*

- (67) Ai sensi del punto 37) degli orientamenti per la pesca, ogni misura di aiuto deve individuare gli obiettivi della PCP cui contribuisce e dimostrare chiaramente in che modo contribuirà al loro conseguimento senza incidere negativamente sugli altri obiettivi della PCP.
- (68) Il punto 38) degli orientamenti per la pesca stabilisce che la Commissione ritiene che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca contribuiscano al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.
- (69) Come indicato nei considerando (46)—(65), il regime rientra nel campo di applicazione della sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca e soddisfa i requisiti specifici stabiliti in tale sezione.
- (70) La Commissione ritiene pertanto che il regime contribuisca al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.

#### *Necessità dell'intervento statale*

- (71) Ai sensi del punto 39) degli orientamenti per la pesca, l'aiuto di Stato deve riguardare situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire, a maggior ragione in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.
- (72) Il punto 42) degli orientamenti per la pesca stabilisce che nel caso di aiuti che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca, la Commissione ritiene che il mercato non sia in grado di conseguire gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato e che tale intervento sia quindi necessario.
- (73) Come indicato nei considerando (46)—(65), il regime rientra nel campo di applicazione della sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca e soddisfa i requisiti specifici stabiliti in tale sezione.
- (74) La Commissione ritiene pertanto che il regime soddisfi il principio della necessità di un intervento statale.

#### *Adeguatezza della misura di aiuto*

- (75) Il punto 43) degli orientamenti per la pesca prevede che la misura di aiuto proposta debba essere uno strumento di intervento adeguato per contribuire alla realizzazione degli obiettivi in questione. Una misura di aiuto non sarà considerata compatibile con il mercato interno se altri strumenti di intervento o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo agli obiettivi della PCP.
- (76) Il punto 44) degli orientamenti per la pesca stabilisce che la Commissione ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca costituiscano uno strumento politico adeguato.

- (77) Come indicato nei considerando (46)—(65), il regime rientra nel campo di applicazione della sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca e soddisfa i requisiti specifici stabiliti in tale sezione.
- (78) La Commissione ritiene pertanto che il principio di adeguatezza della misura di aiuto sia soddisfatto.

#### *Effetto di incentivazione*

- (79) Il punto 49) degli orientamenti per la pesca prevede che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. L'aiuto ha un effetto di incentivazione quando modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato in modo limitato o differente.
- (80) Il punto 52) degli orientamenti per la pesca stabilisce che per gli aiuti di carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3, non è richiesto un effetto di incentivazione.
- (81) Nel caso di specie, l'aiuto ha carattere compensativo e soddisfa i requisiti specifici di cui alla sezione 5.3.
- (82) La Commissione ritiene pertanto che per il regime non sia richiesto un effetto di incentivazione.

#### *Proporzionalità dell'aiuto*

- (83) Il punto 54) degli orientamenti per la pesca stabilisce che l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per indurre il beneficiario a realizzare un'attività.
- (84) Il punto 58) degli orientamenti per la pesca stabilisce che gli aiuti a carattere compensativo, quali gli aiuti che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3, sono considerati proporzionati.
- (85) Nel caso di specie, l'aiuto è di natura compensativa e soddisfa i requisiti specifici di cui alla sezione 5.3.
- (86) La Commissione ritiene pertanto che il principio di proporzionalità sia stato rispettato.

#### *Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e valutazione comparata*

- (87) Ai sensi del punto 60) degli orientamenti per la pesca, perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi. Inoltre, conformemente ai punti (64) e (65) degli orientamenti per la pesca, i regimi di aiuto non devono provocare distorsioni significative della concorrenza e degli scambi e gli Stati membri devono dimostrare che gli effetti negativi dell'aiuto saranno limitati al minimo.

- (88) Il punto 62) degli orientamenti per la pesca stabilisce che la Commissione ritiene che, dati i loro effetti positivi sullo sviluppo del settore, qualora gli aiuti soddisfino le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.
- (89) Come indicato nei considerando (46)—(65), il regime rientra nel campo di applicazione della sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca e soddisfa i requisiti specifici stabiliti in tale sezione.
- (90) La Commissione ritiene pertanto che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo e che sia rispettato il principio della prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.
- (91) Nel complesso, la Commissione osserva che il regime in esame soddisfa tutti i principi di valutazione comuni di cui alla sezione 3.1 degli orientamenti per la pesca.

#### 3.3.4.2. Trasparenza

- (92) Per quanto riguarda il principio di trasparenza di cui al punto 24), lettera g), degli orientamenti per la pesca e, più in dettaglio, alla sezione 3.9 degli stessi, l'Italia ha informato la Commissione che, per rispettare l'obbligo di trasparenza, pubblicherà le informazioni di cui al punto 69), lettere da a) a c), degli orientamenti per la pesca sul seguente sito web:

[www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

- (93) La Commissione ritiene pertanto che il principio della trasparenza sia stato rispettato.

#### 3.3.4.3. Principi specifici per il settore della pesca e dell'acquacoltura

- (94) Il punto 30) degli orientamenti per la pesca prevede che, oltre ai principi di valutazione comuni, la Commissione applichi anche i principi specifici per il settore della pesca e dell'acquacoltura di cui alla sezione 3.2 degli orientamenti per la pesca.
- (95) Il punto 32) degli orientamenti per la pesca prevede che una domanda di aiuto o, se questa non è prevista, un atto equivalente deve essere considerato irricevibile se l'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 ha accertato che l'operatore interessato ha commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento o una frode di cui all'articolo 10, paragrafo 3, dello stesso. Esso prevede inoltre che questo principio non si applichi qualora gli aiuti soddisfino le condizioni specifiche di cui alla sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca.
- (96) Come indicato nei considerando (46)—(65), il regime rientra nel campo di applicazione della sezione 5.3 degli orientamenti per la pesca e soddisfa i requisiti specifici stabiliti in tale sezione.

- (97) La Commissione osserva pertanto che il principio di cui al punto 32) degli orientamenti per la pesca non si applica al caso di specie.
- (98) Il punto 33) degli orientamenti per la pesca stabilisce che dopo aver presentato una domanda di aiuto, l'impresa deve continuare a conformarsi alle norme della PCP per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario. Le misure di aiuto devono esplicitamente prevedere che, durante questi periodi, il beneficiario o i beneficiari rispettino le norme della PCP. Se l'autorità competente stabilisce che durante questi periodi un beneficiario ha commesso una o più infrazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 e che la sua domanda diventa quindi irricevibile, l'aiuto deve essere rimborsato dal beneficiario.
- (99) La base giuridica stabilisce che le imprese devono conformarsi alle norme della PCP per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario. Un beneficiario che ha commesso una o più violazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario deve rimborsare l'aiuto (cfr. considerando (26)).
- (100) La Commissione ritiene pertanto che i requisiti di cui al punto 33) degli orientamenti per la pesca siano soddisfatti.
- (101) Il punto 35) degli orientamenti per la pesca stabilisce che non devono essere concessi aiuti per attività corrispondenti ad operazioni non ammissibili ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014. La base giuridica prevede esplicitamente tale esclusione (cfr. considerando (26)).
- (102) La Commissione ritiene pertanto che il requisito di cui al punto 35) degli orientamenti per la pesca sia soddisfatto.
- (103) Nel complesso, la Commissione osserva pertanto che il regime di aiuti soddisfa tutti i principi specifici per il settore della pesca e dell'acquacoltura di cui alla sezione 3.2 degli orientamenti per la pesca.
- (104) La Commissione osserva inoltre che la base giuridica esclude dal regime: le imprese in difficoltà, tranne quando le difficoltà sono state causate dagli eventi climatici avversi oggetto del regime, e le imprese che hanno beneficiato di precedenti aiuti illegali dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione (cfr. considerando (27)).
- (105) Le autorità italiane si sono inoltre impegnate ad adeguare il regime qualora entrino in vigore nuove norme sugli aiuti di Stato prima della sua scadenza (cfr. considerando (7) e (8)).
- (106) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e delle pertinenti disposizioni degli orientamenti per la pesca.

#### 4. CONCLUSIONI

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto poiché esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea,  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
[Stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Vicepresidente esecutiva

